

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA – SEZIONE II

Procedimento R.G. nnnnn/03 (G.I. D.ssa Bxxxxxx)

Note del C.T.P. di parte attrice alla C.T.U. dell'Ing. Xxxxxxx (11 dicembre 2006)

Premesso che i rilevamenti fonometrici eseguiti l'1-2 aprile 2006 dal C.T.U. Ing. Xxxxxxx presso l'abitazione Fungi, in Lungotevere degli Artigiani n. nn (Roma), testimoniano quello che è probabilmente il più alto livello d'immissione acustica all'interno di civili abitazioni mai personalmente riscontrato in occorrenze simili o in pubblicazioni, per ogni altro aspetto la relazione peritale in oggetto è tale da esigere un numero di osservazioni e puntualizzazioni, che seguono.

In primo luogo va assolutamente smentita l'affermazione (pag.2, ultima riga) secondo la quale le operazioni peritali svolte in data 8 e 9 giugno 2006 sarebbero avvenute "in concomitanza di eventi musicali".

Come lo stesso Ing. Xxxxxxx ha già avuto modo di chiarire al Giudice L. Npppppppp, in occasione della sua testimonianza per l'endoprocedimento ex Art.700, egli non si è trattenuto in loco durante i rilievi, come invece hanno fatto sia chi scrive sia l'Ing. Piero Yyyyyyyy, *tecnico competente* di fiducia del C.T.U. ed esecutore materiale dei rilevamenti, con la propria strumentazione. Entrambi abbiamo potuto constatare che non vi erano **né manifesti, né alcun'affluenza di pubblico nell'area destinata agli eventi musicali**, i quali, di fatto, risultavano meramente riportati su un sito Internet, e sono stati, come evidente, rinviati. Questo fatto inficia alla base ogni possibile deduzione del C.T.U. in ordine all'assenza di immissioni presso le abitazioni Nxxxxxx e Nbbbbbb, ed infatti egli correttamente si esprime in forma dubitativa (alle ultime righe della relazione peritale).

Di fondamentale importanza è anche l'aver ignorato -il C.T.U.- che i livelli di rumorosità, anche residuale, rilevati presso le abitazioni Nbbbbbb e Fungi eccedono ampiamente i Limiti Assoluti di cui all'Art.3 del D.P.C.M. 14/11/1997, il conseguimento del cui rispetto fa parte degli obblighi imposti al Comune (di Roma, nella fattispecie) dalla Legge Quadro n.447/95 e dalla Legge Regionale n.18/2001 (Lazio). Ebbene, proprio per il palese e reiterato mancato rispetto di questi obblighi è stato per l'appunto convenuto il Comune di Roma, nel presente procedimento.

Questo secondo aspetto necessita di un esame particolareggiato e distinto per le tre diverse posizioni di misura, vale a dire in relazione alle abitazioni Nbbbbbb, Fungi e Nxxxxxx.

Abitazione Nbbbbbb

Quest'abitazione, cui si accede dal civico n.nn di via dei Conciatori, affaccia in realtà su Piazza V. Bottego, dal xx piano. Contrariamente a quanto afferma il C.T.U. Xxxxxxx, a pag.5 della relazione in oggetto, il Comune di Roma ha da lungi provveduto alla

“zonizzazione” del suo territorio, assegnando a Piazza V. Bottego la Classe III (terza), cioè area di tipo misto, con un Limite Assoluto di 50 dB”A” Leq. in periodo notturno, da rilevarsi all’esterno delle abitazioni (secondo il D.M. 16/03/1998, Allegato “B”, comma 6), ad un metro dalla facciata.

Ebbene i **55,6 dB”A” Leq.** rilevati all’interno dell’abitazione Nbbbbb nella notte tra l’8 ed il 9 giugno 2006, come pure i **55,3 dB”A” Leq.** rilevati nella notte successiva, sempre all’interno dell’abitazione Nbbbbb, non solo **eccedono questi limiti**, ma lo fanno in una misura assai più ampia di quella riscontrata nell’erronea posizione di misura. I livelli esterni, infatti, sono di regola **superiori**, rispetto a quelli interni, di una misura tipicamente compresa tra i 6-7 e 9-10 deciBel, in funzione dell’altezza dell’appartamento e della presenza o meno di terrazzamenti.

Quel che rende particolare il caso dell’abitazione Nbbbbb è non solo l’inconsueta protrazione di questi abnormi livelli d’immissione (fino alle 4 a.m., ai rilievi del C.T.U.), ma il fatto che questi sono solo in parte causati da immissioni di tipo musicale, ma anche dal traffico veicolare indotto nella piazza dalla presenza di una moltitudine di locali, **autorizzati dal Comune di Roma** ad operare sin quasi all’alba (comunque **non controllati**, in tal senso, se eventualmente operanti al di fuori delle prescrizioni). Non vi è alcuna necessità di sottolineare i precisi obblighi di tutela della salubrità dell’ambiente assegnati al Comune (di Roma) sia dalla Legge Quadro n.447/95 che dalla Legge Regionale n.18/2001 (Lazio): obblighi normalmente elusi, e che invece sarebbe stato semplice ottemperare mediante una (doverosa) revisione delle protrazioni orarie concesse ai locali.

Per dare un’idea più precisa del significato di questi livelli d’inquinamento acustico, è utile ricordare che anche gli infissi più curati (come quelli di casa Nbbbbb) non attenuano che di 18-19 deciBel le immissioni, tra l’esterno e l’interno (si tratta di dati verificati): dunque il livello delle immissioni di varia natura nell’abitazione Nbbbbb si colloca ben al di sopra dei **40 deciBel** (tenuto conto del fatto che i livelli esterni vanno rilevati in facciata). Ebbene quest’ordine di grandezza è pari ad esattamente **cento volte il valore del normale livello di Rumore Residuo** (e/o di Fondo) rilevabile –diversamente- nella medesima abitazione.

Sia l’Organizzazione Mondiale della Sanità che numerose pubblicazioni mediche e scientifiche attribuiscono, a questi livelli d’immissione, un grado di compromissione del riposo notturno talmente elevato da essere rimediabile solo in parte, mediante l’assunzione di psicofarmaci narcotizzanti (v. Terzano-Parrino, Univ. di Parma, 1989).

In questa sede è il caso di accennare appena al fatto che l’introduzione dei Limiti Assoluti d’immissione è stata imposta dalla necessità di tutelare la salubrità dell’ambiente, come puntualmente sottolineato alla Pag. 4 dell’Ordinanza del 17/18 marzo 2003. Diversamente si verrebbe a presentare il caso per cui il susseguirsi dell’insediamento di più attività acusticamente inquinanti, ma in successione, verrebbe ad essere autorizzato sulla base di un incremento progressivo ed inarrestabile, ma rispettoso del “Criterio Differenziale”...

Proprio questo è il caso presentato all’attenzione della magistratura dai ricorrenti, e testimoniato dai rilevamenti fonometrici del C.T.U. Ing. Xxxxxxx: cospicui superamenti del “Criterio Differenziale” si vanno, infatti, ad iscrivere in un contesto di già insalubre e pernicioso, a fronte del quale la doverosa azione di contenimento da parte dell’Autorità preposta, ovvero il Comune (di Roma) è del tutto carente, da lungi.

A tal proposito, sia consentito citare letteralmente le parole del G.I.P. D.ssa Simonetta d’YYYYYYY, che ha archiviato il ponderoso (oltre 600 pagine) fascicolo relativo alle

innumerevoli denunce **penali**, proposte -senza esito- anche dagli stessi ricorrenti (Fungi, dal 1989 consecutivamente): *“vi è la riprova di una gestione caotica e censurabile (da parte del Comune di Roma, n.d.scr.), in quanto colposa e negligente, secondo quanto rilevato dal Pubblico Ministero, che, per chi sia portatore di danni, potrà dar luogo a tutela nella sede propria di un’azione civile.”*.

Abitazione Fungi

Fatto salvo quanto facilmente deducibile dal C.T.U. in ordine all’estremo **ed illecito** livello delle immissioni causate dagli impianti audio collocati al di sotto del tendone del “Villaggio Globale”, appare quanto mai obiezionabile che lo stesso C.T.U. non si sia reso conto del fatto che i livelli che egli ascrive a “Rumore Residuo”, cioè **55,9 e 54,8 dB”A” Leq.**, sono ampiamente **superiori a qualsiasi Limite Assoluto** in area abitabile, in periodo notturno, se si tiene conto del fatto che i valori riportati sono stati rilevati all’interno dell’abitazione Fungi, e non all’esterno, come prescritto dalle norme vigenti, ove sarebbero necessariamente superiori, di almeno 6 deciBel, cioè di almeno quattro volte in più.

Il C.T.U. Ing. Xxxxxxx doveva peraltro accorgersi che questi valori d’immissione non rappresentano affatto il vero livello di Rumore Residuo nell’abitazione Fungi, che è circa 10 volte inferiore, come proprio lo stesso Ing. Xxxxxxx aveva rilevato in occasione della precedente C.T.U. nella notte tra il 6 ed il 7 febbraio 2003. Dunque non di Rumore Residuo si tratta, ma d’immissioni musicali diverse dal “concerto” (musica da discoteca ?), protratte sino all’alba ed a livelli tutt’altro che trascurabili, 10 volte superiori al lecito.

La svista è tanto più grave se si rammenta che (l’unico) quesito posto al C.T.U. Xxxxxxx era proprio quello di accertare *“che le conclusioni assunte dal C.T.U. (lui stesso) nel procedimento cautelare, recepite nell’ordinanza in data 17/18 marzo 2003, siano o meno compatibili con le attuali condizioni dei luoghi e con l’attuale destinazione degli immobili di parte convenuta”*.




Fig.1

Il grafico di **Fig.1** mostra la sequenza di campionamenti di Rumore Residuo rilevata da chi scrive nell’abitazione Fungi, con il fonometro affiancato a quello del C.T.U. Ing. Xxxxxxx, di cui quindi duplica perfettamente le risultanze (con una tolleranza inferiore a 1 deciBel). A tarda notte, negli stessi orari in cui la nuova C.T.U. accerta livelli d’immissione superiori a 50-55 dB”A” Leq., è ben evidente che il vero livello di Rumore Residuo oscilla intorno ai 45 dB”A” Leq., come conferma l’analisi statistica di questi stessi dati. Il C.T.U. Ing. Xxxxxxx disponeva appunto di questi dati e doveva tenerne conto, proprio in funzione del quesito che gli era stato posto.

Il caso dell'abitazione Nxxxxxx

Va premesso che a Pag.4 dell'Ordinanza del 17/18 marzo 2003 si afferma testualmente: *“che le rilevazioni eseguite presso l'abitazione del ricorrente Fungi appaiono estendibili anche agli altri ricorrenti in quanto residenti in abitazioni limitrofe, potendo desumersi ulteriori elementi di valutazione a conforto della fondatezza del ricorso cautelare dalla perizia tecnica svolta a novembre 2002 dal perito di fiducia dei ricorrenti... ”.*

Il C.T.U. Ing. Xxxxxxx, che ha puntualmente rilevato le distanze relative tra tendone ed abitazioni, doveva quanto meno sottolineare l'anomalia di valori d'immissione differenti di ben **25 deciBel**, cioè di **oltre 300 volte**, tra quanto rilevato nell'abitazione Fungi e quanto rilevato (l'8 ed il 9 giugno 2006) presso l'abitazione Nxxxxxx. Le leggi della fisica acustica prevedono un decremento di appena **6 deciBel**, cioè di **quattro volte**, quando, come in questo caso, si raddoppia all'incirca la distanza di propagazione...

Dunque **la sola ed unica spiegazione possibile**, ai valori riscontrati nell'abitazione Nxxxxxx negli ultimi rilievi, è quella secondo cui non vi è stato alcun rilevante evento musicale, nel corso di quelle due notti (come, peraltro, possono facilmente testimoniare sia chi scrive sia il tecnico competente di fiducia del C.T.U., cioè l'Ing. Piero Yyyyyyyy, entrambi presenti in loco, sino a notte inoltrata, diversamente dal C.T.U. Xxxxxxx).

Ancora un elemento avrebbe dovuto allertare l'Ing. Xxxxxxx, sulla possibilità che i livelli d'immissione verso l'abitazione Nxxxxxx siano all'incirca gli stessi degli anni addietro (a meno di particolari ed episodiche cautele da parte dei titolari dell'attività esercitata al di sotto del tendone): la nuova posizione del tendone è ancor più in linea diretta di vista con le finestre dell'abitazione Nxxxxxx, come testimoniano le foto che seguono.



La **Foto n.1**, sopra, mostra l'ampiezza e la posizione del tendone del “Villaggio Globale” prima del crollo, cioè nel gennaio 2005, visto dall'abitazione Fungi.



Ft.2

La **Foto n.2**, sopra, mostra l'ampiezza di poco più ridotta del tendone del "Villaggio Globale" dopo il crollo, causato dal vento ai primi di marzo 2005.



Villaggio Globale

Era crollato. Mancano però alcuni permessi Apre Villaggio Globale festa sotto il tendone

IL TENDONE del Villaggio Globale, crollato a causa del vento poco più di due settimane fa, adesso è di nuovo in piedi, ancora più grande di prima. E nelle strade girano inviti per partecipare alla festa in programma domani sera. Però il Villaggio Globale non ha tutte le autorizzazioni. Tanto che lo scorso novembre il IV dipartimento del Comune aveva vietato di

svolgere ogni attività al centro sociale, che tra l'altro non aveva né il parere per l'agibilità né il nulla osta per l'impatto acustico. E sebbene il Villaggio abbia presentato le domande per ottenerci i permessi, la procedura ancora non è stata completata e il divieto di novembre è ancora valido. Ecco perché i vigili urbani del I gruppo hanno segnalato domani sera saranno lì per controllare cosa succederà.

(wanda cuseo)

La **Foto n.3**, sopra, mostra un ritaglio da "Repubblica" del 18 marzo 2005, a conferma.



Ft.4


La **Foto n.4**, sopra, mostra la nuova posizione del tendone del “Villaggio Globale” per la stagione 2006/7, vista dall’abitazione Fungi.

Dal punto di vista della propagazione acustica ben poco è mutato, rispetto alla situazione precedente, perlomeno nei confronti delle abitazioni su Lungotevere degli Artigiani: dunque i maggiori livelli d’immissione riscontrati più recentemente sono da ascrivere solo in minima parte al contributo delle pareti riflettenti che contornano il tendone.

Piuttosto è la lettura della Valutazione d’Impatto Acustico, a firma del *tecnico competente* Aaaaaaa Nzzzzzzz (n. nnn dell’Elenco regionale del Lazio), protocollata col n.26124 del 15 ottobre 2004 presso il X Dipartimento del Comune di Roma e consegnata in copia al C.T.U. in data 01/04/2006, a fornire gli elementi utili a spiegare l’incremento dei livelli d’immissione nelle ultime stagioni, in palese dispregio rispetto alle indicazioni contenute nell’Ordinanza del 17/18 marzo 2003.

A Pag.2 di questa Valutazione d’Impatto, infatti, si assevera la presenza, al di sotto del tendone, di ben otto amplificatori di potenza LAB GRUPPEN mod. 6400 FP, tra i più potenti esistenti e reperibili sul mercato, per una potenza complessiva di oltre 50.000 (cinquantamila...) Watt. La potenza di questi amplificatori è, peraltro, inviata su diffusori

a tromba del più alto rendimento di conversione: il risultato è pari a quanto sino a pochi anni fa era ritenuto sufficiente per sonorizzare un concerto rock-pop in uno stadio con una capienza di 20-40.000 posti, all'aperto. Dunque le affermazioni circa il rispetto dei limiti d'immissione sottoscritte dal *tecnico competente* Nzzzzzz ed asseverate dal titolare dell'attività (Yyyyyy Mmmm ?) avrebbero ben meritato l'attenzione della Procura, tante volte sollecitata dai ricorrenti, e non di certo l'archiviazione, cui bene potrebbe e dovrebbe contrapporsi un'auspicabile istanza diretta, da parte del magistrato che recepisca, oggi, l'evidenza tecnica inequivocabile, contenuta nella C.T.U. dell'Ing. Xxxxxxx.



Ft.5

La **Foto n.5**, sopra, mostra la nuova posizione del tendone del "Villaggio Globale" per la stagione 2006/7, **vista però dall'abitazione Nxxxxxx**. Oltre alla propagazione in linea diretta, prevedibilmente cospicua alle basse frequenze, è anche ipotizzabile un percorso riflesso, dal tendone alla facciata dei palazzi su Lungotevere degli Artigiani e, da questi, alle abitazioni situate sul versante opposto (p.es. l'abitazione Nxxxxxx).

La nuova posizione del tendone, situata più a Sud, lo espone dunque maggiormente alla vista delle abitazioni verso via dei Conciatori, sebbene una certa schermatura da parte degli edifici vicini sia in ogni modo ipotizzabile: nel complesso i due effetti -contrari-

possono avere ampiezza simile, annullandosi tra loro. La situazione non è migliorata.

Una nota sulla normativa di riferimento e, quindi, sulla tecnica di misura.

Contrariamente alla massima parte delle vertenze civili in materia d'inquinamento acustico, per le quali i criteri tecnici sono individuati da Sentenze della Cassazione, in particolare dalla **n. 38 del 6/01/1978**, in questa vertenza è chiamato in causa anche il Comune di Roma, segnatamente in ordine al mancato rispetto degli obblighi assegnatigli dalla Legge Quadro n.447/95. Dunque bene fa l'Ing. Xxxxxxx a citare sia questa Legge che i numerosi suoi Decreti applicativi, tra cui il D.P.C.M. 14/11/1997 e, soprattutto, il D.M. 16/03/1998 (M. Ambiente), che è il Decreto che specifica tecniche ed apparati di misura.

Di fatto, il D.M. 16/03/1998 collima molto più di quanto non si pensi con le indicazioni della Cassazione, al punto di far ritenere a più d'un esperto in materia che ogni possibile divergenza tra i criteri tecnici civilistici ed amministrativi, in fatto d'immissioni acustiche, sia semplicemente superabile alla condizione di seguire le indicazioni appunto del D.M. 16/03/1998, segnatamente dell'Allegato "B", comma 2, lettera "b".

Questa è esattamente la tecnica di misura adottata sia da chi scrive, sia dal *tecnico competente* di fiducia del C.T.U., cioè dall'Ing. Piero Yyyyyyyyy.

Quel che appare diverso, ma solo nell'interpretazione dei dati, è semplicemente dovuto ad un piccolo ma significativo errore nella trascrizione delle definizioni di "Rumore Ambientale" e di "Rumore Residuo" riportate a pag. 4 della relazione peritale dell'Ing. Xxxxxxx. Egli, infatti, cita le più scarse definizioni contenute nel D.P.C.M. 1/03/1991, superate dalle più precise indicazioni contenute nei commi 11 e 12 dell'Allegato "A" del D.M. 16/03/1998. In queste ultime si prescrive espressamente che entrambe le grandezze (R. Residuo e Ambientale) siano rilevate escludendo il contributo degli *"eventi sonori atipici"* e degli *"eventi sonori singolarmente identificabili, di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona"*. Ma l'esclusione di questi eventi perturbanti non può essere ottenuta, per periodi di misura lunghi ore o una notte intera, come nel caso di questa C.T.U., se non **adottando criteri statistici**.

Ma le indicazioni della Cassazione sono esplicite ed esattamente coincidenti, nella fattispecie quando individuano come riferimento il cosiddetto *"Rumore di Fondo"*, cioè *"quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabili, continui e caratteristici di essa, sui quali si innestano di volta in volta rumori più intensi (prodotti da voci, veicoli, ecc.)"* (Cass. n. 38 del 6/01/78). Ancora una volta l'impiego di criteri statistici appare scontato: in questo caso, infatti, si ricorre all'indicatore L-95, cioè al livello ecceduto per il 95 % del periodo di misura, citato a pag.5 dell'elaborato peritale dell'Ing. Xxxxxxx. Quel che davvero non si riesce a comprendere è il motivo per cui l'Ing. Xxxxxxx ometta sistematicamente ed in ogni occasione di applicare l'unico criterio interpretativo -a lui ben noto- che fornirebbe indicazioni univoche, sia in ambito civilistico che amministrativo, tanto più in considerazione del fatto che i rilevamenti sono stati correttamente effettuati con la "tecnica di campionamento" e dunque si prestavano senza alcuna difficoltà ad essere interpretati nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

L'interpretazione dell'Ing. Xxxxxxx è quindi erronea proprio per il fatto di aver incluso sia gli *"eventi sonori atipici"* nei livelli di Rumore Residuo, sia gli *"eventi sonori singolarmente identificabili, di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona"* nei livelli di Rumore Ambientale, diversamente da quanto indicato sia dalla Cassazione che dal D.M. 16/03/1998, applicativo della Legge Quadro n.447/95.

In materia esiste anche una Norma Italiana **UNI 10855/99**, che bene spiega un numero di diverse tecniche atte a consentire una precisa *“Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti”*: i rilevamenti così perfettamente eseguiti dal *tecnico competente* Ing. Piero Yyyyyyyy per il C.T.U. si prestavano -e si prestano tuttavia- ad essere bene interpretati anche secondo questa Norma.

In ogni caso, va riconosciuto, i livelli d'inquinamento acustico rilevati sono talmente alti, nell'abitazione Fungi ed in tutte quelle situate su Lungotevere degli Artigiani, da eccedere di decine di volte qualsiasi criterio o tipo di interpretazione.

Quanto alle abitazioni Nxxxxxx e Nbbbbbb, la semplice osservazione delle distanze e delle collocazioni dovrebbe fornire al C.T.U. ed al giudice la massima certezza in ordine al fatto che le risultanze dei rilevamenti dell'8 e del 9 giugno 2006 sono benevole solo e soltanto per l'assenza di programmazione musicale in quelle notti. A conferma definitiva di questo assunto, basti osservare l'andamento regolare dei grafici allegati alla C.T.U. in oggetto e relativi alle misure dell'8/9 giugno 2006, paragonandolo con l'andamento alterno del grafico relativo alle immissioni rilevate nell'abitazione Fungi il 1° aprile 2006.

Il problema dell'eccessivo rumore veicolare, che supera i **Limiti Assoluti** d'immissione e che è palesemente connesso alle attività d'intrattenimento, autorizzate in numero eccessivo e con orari protratti sin quasi all'alba proprio dal Comune di Roma, è ora finalmente affrontato anche dalle normative vigenti, che prevedono Valutazione d'Impatto e Piani di Risanamento: la trattazione esulerebbe questo contesto, anche per vastità. Lo si sottopone tuttavia all'attenzione, per la sua relativa pari importanza in quanto a danno per la salute e per il riposo dei ricorrenti.

In fede

Roma 24 gennaio 2007

Fabrizio Calabrese
Tecnico competente n.591 (Lazio)
Via R.G. Lante n.70, Roma 00195